

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Vittoria
Assicurazioni

Polizza "Vittoria con te - Alberghi 02.26"

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026 ed è l'ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano - Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A., tel. +3902482191; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.

Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (<https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491>) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI

Incendio e scoppio: la garanzia base copre i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate o loro parti, onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica, urto di veicoli in transito su strade pubbliche, fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore e altri eventi accessori. Rischio locativo: la garanzia base copre la responsabilità civile del locatario per i danni materiali al fabbricato causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: nessuna. Garanzia alluvione, inondazione e esondazione ex lege n°213/2023; Garanzia frane ex lege n°213/2023; Garanzia terremoto ex lege n°213/2023; Garanzia ex lege n°213/2023 - Copertura terreni; Indennizzo per allagamento; Indennizzo per alluvione e inondazione; Indennizzo per danni agli apparecchi elettronici; Indennizzo per danni acqua condotta; Indennizzo per danni fenomeno elettrico; Indennizzo per danni indiretti - Diaria; Indennizzo per eventi atmosferici; Indennizzo per eventi sociopolitici; Indennizzo per gelo; Indennizzo per grandine su fragili; Indennizzo per intasamento grondaie e pluviali; Indennizzo per occlusione di condutture, trabocco, rigurgito; Indennizzo per maggiori spese; Indennizzo per rottura lastre; Indennizzo per sovraccarico di neve; Indennizzo per terremoto; Rimborso per spese di demolizione e sgombero - integrazione; Rimborso per spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Rimborso per spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas; Ripristino dati su supporti danneggiati; Spazi esterni utilizzati per l'attività (dehors).

SEZIONE FURTO E RAPINA

Furto e rapina: la garanzia base copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati che derivano da furto, rapina, estorsione, guasti e atti vandalici causati dai ladri. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Spazi esterni utilizzati per l'attività (dehors). Valori e preziosi in cassaforte.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): la garanzia base protegge dalla responsabilità civile dell'Assicurato quando causa involontariamente danni a terzi per morte, lesioni personali e danni alle cose. Copre anche la r.c. che ricade sull'Assicurato per fatto doloso di persone di cui l'Assicurato è responsabile.

Aumento del limite di risarcimento per danni a cose portate dai clienti; r.c. da attività equestri; r.c. da attività sportive; r.c. da cure termali e centro benessere; r.c. da incendio (ricorso terzi); r.c. da infortunio dei dipendenti (R.C.O.); Estensione R.C.O. alle malattie professionali; Franchigia assoluta per R.C.O. danno biologico; r.c. da inquinamento accidentale; r.c. da prodotti; r.c. da proprietà imbarcazioni locate a terzi; r.c. da sale da ballo e locali pubblici; r.c. da stabilimenti balneari; r.c. da utilizzo di bici; r.c. danni a bici dei clienti; r.c. danni ad auto e moto in parcheggio; r.c. danni a imbarcazioni da diporto;

Opzioni con riduzione del premio: Esclusione r.c. della proprietà del fabbricato; Risarcimento solo per r.c. della proprietà.

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Merci in refrigerazione: l'assicurazione copre i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo e fuoriuscita del fluido frigorigeno.

SEZIONE ASSISTENZA

Prestazioni incluse: invio di un idraulico per eventi di urgenza, invio di un elettricista per interventi di urgenza; invio di un fabbro per interventi di urgenza; invio di un sorvegliante; rientro anticipato.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Assistenza ospiti.

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia base fornisce all'Assicurato assistenza legale per la difesa penale e contro le sanzioni amministrative. Inoltre indennizza le spese per: rimozione dei contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco informatico; modello organizzativo riparatorio (ex Decreto lgs. 231/2001); piano di rimedio per violazione dati personali. E' sempre compreso un servizio di consulenza legale telefonica sugli argomenti che riguardano le garanzie che sono in polizza.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: tutela legale per controversie contrattuali; tutela per controversie con i clienti-ulteriori 5 casi di cui 2 in giudizio; tutela per controversie con i clienti-ulteriori 10 casi di cui 2 in giudizio; tutela per controversie con i clienti-ulteriori 3 casi solo stragiudiziale; tutela per controversie di lavoro; tutela per danno erariale; tutela legale per danni extracontrattuali; difesa tributaria e fiscale; proprietà intellettuale e concorrenza retroattività della garanzia; nei procedimenti penali; ricorso al tar per gare pubbliche di appalto; esclusione controversie di valore inferiore a 3.000 euro.

SEZIONE CYBER RISK

Copertura "Smart". È rivolta alle imprese con fatturato fino a €300.000 e comprende le seguenti garanzie base: Assistenza malware; Rimborso spese per contrastare estorsione cyber; Ripristino dei dati.

Copertura "Top". È rivolta alle imprese con fatturato fino a €25.000.000 e comprende le seguenti garanzie base: Assistenza malware; Rimborso spese per contrastare estorsione cyber; Ripristino dei dati; Rimborso spese per difesa legale contro azione di organi di controllo; Rimborso spese per violazione della privacy e dati sensibili; r.c. da violazione privacy e dati sensibili; r.c. da violazione sicurezza della rete.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo per la copertura Top: Diaria per interruzione dell'attività; Indennizzo per Cyber-crime; Rimborso spese per danno reputazionale; Rimborso spese per violazione standard Pci - Dss; Risarcimento per r.c. da attività multimediale.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE TUTELA LEGALE

Non sono assicurate le persone giuridiche per cui risulta pendente una richiesta di ammissione a: procedura di liquidazione giudiziale; altra procedura concorsuale, giudiziale o stragiudiziale (anche non concorsuale); altro strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinato dal d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 s.m.i.; altre procedure o strumenti che hanno finalità o effetti analoghi a quelli sopra descritti.

Per le altre sezioni, non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Esclusioni. Per le garanzie diverse da quelle ex lege n° 213/2023 sono esclusi i danni che derivano da: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; esplosione, emanazione di calore o di radiazioni atomiche (sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo); atti dolosi, compresi gli atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; dolo dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; alluvione, inondazione; terremoto; maremoti, eruzioni vulcaniche; formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua a causa di eccesso di precipitazioni; fuoriuscita d'acqua per causa diversa da rottura di impianti idrici, igienici e termici e da, infiltrazioni d'acqua dal terreno. Sono inoltre esclusi i danni di: smarrimento o di furto dei beni assicurati (anche se avvengono in occasione di eventi coperti dall'assicurazione); fenomeno elettrico, per qualunque causa (anche da fulmine). Sono inoltre esclusi i danni indiretti, quali: cambiamenti di costruzione; mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale; sospensione di lavoro; qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati. Sono inoltre esclusi i danni ai seguenti beni: contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; forni o muffole, a causa di fiamme o calore del focolare; singole parti della macchina o dell'impianto dove avviene lo scoppio, se la causa è l'usura, corrosione o difetti di materiale della macchina o dell'impianto; merci in refrigerazione, se i danni derivano da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno. Sono inoltre esclusi i danni indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza.

Per le garanzie ex lege n° 213/2023 sono esclusi i danni che avvengono in occasione di: atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, confisca e requisizione per ordine di qualsiasi Autorità, atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, atti vandalici, atti dolosi in genere. Sono inoltre esclusi i danni: che sono conseguenza diretta o indiretta dell'azione dell'uomo; che i beni assicurati causano a terzi a seguito degli eventi catastrofali; relativi a rotture di dighe o canali artificiali; da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o danni imputabili ad ammanchi (di qualsiasi genere). Sono inoltre esclusi i danni a causa di: grandine, vento, trombe d'aria, uragani e tempeste, gelo o neve; eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o che derivano da inquinamento o contaminazione; errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione; cedimento o smottamento del terreno, se non causato da frana; guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici, termici e tecnici, salvo che tali circostanze sono connesse al diretto effetto del sinistro sui beni assicurati; errori di progettazione, calcolo, esecuzione e installazione. Sono inoltre esclusi i danni di qualsiasi natura, se derivano da inquinamento e contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo. Sono inoltre esclusi i danni indiretti, quali: cambiamenti di costruzione; mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale; sospensione di lavoro; qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati. Sono inoltre esclusi i danni ai seguenti beni: a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per i danni da fenomeno elettrico per variazione di corrente, sovratensione, corto circuito o azione elettrica del fulmine, (l'esclusione non vale se queste circostanze sono un effetto diretto del sinistro sui beni assicurati); merci; beni "off-shore"; aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al P.R.A. o ad analoghi registri; boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati; aeromobili, droni e natanti che non sono oggetto dell'attività; veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; beni mobili o immobili in leasing o noleggio, anche presso terzi, se assicurati con polizza specifica. Sono inoltre esclusi i danni che derivano da eventi relativi a energia nucleare, uso di armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche. L'assicurazione esclude indennizzi relativi a beni, calamità naturali, eventi catastrofali e danni non richiamati in maniera esplicita da: legge n. 213/2023, art.1, comma 101; decreto MEF-MIMIT, di cui all'art. 1 comma 105 della predetta legge; altre garanzie presenti in polizza. L'assicurazione esclude inoltre: sinistri relativi a beni o a attività in violazione della normativa applicabile; spese di demolizione e sgombero.

Ci sono inoltre specifiche esclusioni per le seguenti garanzie opzionali: Indennizzo per alluvione e inondazione; Indennizzo per danni agli apparecchi elettronici; Indennizzo per danni acqua condotta; Indennizzo per danni fenomeni elettrici; Indennizzo per danni indiretti - Diaria; Indennizzo per eventi atmosferici; Indennizzo per eventi sociopolitici; Indennizzo per gelo; Indennizzo per occlusione di condutture, trabocco, rigurgito; Indennizzo per maggiori spese; Indennizzo per rottura lastre; Indennizzo per sovraccarico di neve; Indennizzo per terremoto; Rimborso per spese di ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta; Rimborso per spese di ricerca e riparazione per danni in caso di dispersione di gas; Ripristino dati su supporti danneggiati; Spazi esterni utilizzati per l'attività (dehors).

Franchigie. Sono previste franchigie da un minimo di €100 a un massimo di €500.

Scoperti. Sono previsti scoperti da un minimo di 5% a un massimo del 20%. Le seguenti garanzie opzionali prevedono uno scoperto indicato in polizza: Alluvione, inondazione e esondazione ex lege n° 213/2023; Frane ex lege n° 213/2023; Terremoto ex lege n° 213/2023; Alluvione e inondazione; Terremoto.

SEZIONE FURTO E RAPINA

Esclusioni. L'assicurazione esclude i danni che accadono in occasione di: incendi, esplosioni (anche nucleari), scoppi, contaminazioni

radioattive; trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altre catastrofi naturali; atti di guerra (anche civile), invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato; scioperi, tumulti popolari, sommosse; confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità, di fatto o di diritto. L'assicurazione esclude inoltre i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: l'Assicurato; persone che abitano con l'Assicurato, o occupano i locali che contengono i beni assicurati o i locali comunicanti; persone per i cui fatti deve rispondere l'Assicurato; incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che le contengono; parenti o affini dell'Assicurato, anche se non abitano insieme. L'assicurazione esclude inoltre i danni: a causa di incendio, esplosione o scoppio, anche se li provoca l'autore del sinistro; indennizzabili in base a garanzie di altre sezioni presenti in polizza; da sottrazione di dati presenti nel sistema informatico dell'Assicurato, a causa di attacco al sistema; ai beni che i clienti portano nella struttura ricettiva o consegnano all'Assicurato.

Franchigie. La garanzia base Furto e rapina prevede una franchigia di €2.500 per le strutture ricettive stagionali con chiusura di oltre sei mesi all'anno.

Scoperti. Sono previsti scoperti da un minimo di 10% a un massimo del 25%.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Esclusioni. La garanzia base "R.C.T." esclude i danni che derivano da: proprietà di fabbricati e relativi impianti fissi che non sono beni strumentali per svolgere l'attività assicurata; circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate o in aree aeroportuali; navigazione di natanti a motore, impiego di mezzi aerei; uso di veicoli a motore, macchinari o impianti guidati o azionati da persone che non abilitate a norma di legge; interruzioni o sospensioni (anche parziali) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, servizi; amianto e sostanze o prodotti che lo contengono in qualunque forma o misura; furto; persone che non rientrano nella definizione di addetti; svolgimento di lavori edili che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 81/2008; inquinamento di aria, acqua, suolo. interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di: falde acquifere, giacimenti minerari e di quanto è nel sottosuolo e può essere sfruttato; trasformazioni o assestamenti dell'atomo, naturali o artificiali (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili).

Inoltre, la garanzia "R.C.T." esclude i danni a: cose che l'Assicurato ha in consegna o in custodia o usa. L'esclusione non vale per le cose portate o consegnate dai clienti; cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; condutture e impianti sotterranei in genere, fabbricati e ad altre cose in genere, se i danni derivano da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno. Sono inoltre esclusi i danni indennizzati in base a garanzie di altre sezioni di polizza. Ci sono inoltre specifiche esclusioni per le seguenti garanzie opzionali: Risarcimento per r.c. da attività equestri; Risarcimento per r.c. da attività sportive; Risarcimento per r.c. da cure termali e centro benessere; Risarcimento per r.c. danni a imbarcazioni da diporto; Estensione alle malattie professionali; Risarcimento per r.c. da prodotti; Risarcimento per r.c. da incendio; Risarcimento per r.c. danni ad auto e moto in parcheggio; Risarcimento per r.c. da infortunio dei dipendenti; Risarcimento per r.c. da inquinamento accidentale; Risarcimento per r.c. da sale da ballo e locali pubblici; R.c. della proprietà; Esclusione r.c. proprietà del fabbricato. Risarcimento solo per r.c. della proprietà.

Franchigie. Sono previste franchigie da un minimo di €100 a un massimo di €500. Per la garanzia opzionale "R.C.O.", nessun risarcimento in caso di invalidità permanente inferiore al 6%. Per la garanzia opzionale franchigia assoluta per r.c.o danno biologico l'importo è indicato in polizza.

Scoperti. La garanzia base "R.C.T." prevede uno scoperto del 10%. La garanzia opzionale Risarcimento per r.c. da inquinamento accidentale prevede uno scoperto del 10%.

SEZIONE MERCI IN REFRIGERAZIONE

Esclusioni. L'assicurazione esclude gli eventi non coperti con garanzie della sezione "Incendio e altri danni ai beni" Esclusione non valida in caso di guasti o rotture accidentali del frigorifero o dei sistemi che portano acqua ed elettricità al frigorifero.

Scoperti. E' previsto uno scoperto del 25%.

SEZIONE ASSISTENZA

Esclusioni. L'assicurazione non opera per eventi provocati o che dipendono da: guerra, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; scioperi, saccheggi, atti di terrorismo; terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale; radiazione atomiche, sia per trasmutazione che per accelerazione artificiale dell'atomo; dolo dell'Assicurato; suicidio o tentato suicidio del cliente della struttura ricettiva; infortuni che derivano dallo svolgimento di: corse e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti; alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai; salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte; pratica di sport aerei in genere, atti di temerarietà; infortuni che accadono per la pratica di sport come professionisti; intossicazioni per abuso di alcolici o psicofarmaci e quelle che derivano dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; malattie nervose e mentali; malattie della gravidanza oltre la 26-esima settimana di gestazione e del puerperio; malattie che sono espressione o conseguenza diretta di patologie croniche o che esistono già al soggiorno nella struttura ricettiva; espianto e trapianto di organi. L'assicurazione non opera in caso di circostanze eccezionali la cui entità e gravità richiede misure restrittive delle autorità competenti (nazionali o internazionali) per ridurre il rischio alla popolazione civile. Per esempio: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città e al trasporto aereo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Esclusioni. L'assicurazione non copre le seguenti spese: non concordate con Vittoria; per incarichi che l'Assicurato conferisce a professionisti diversi da quelli che Vittoria autorizza per la gestione di una controversia, prima dell'azione in giudizio; del legale e del consulente di parte, per attività che non svolgono o non dettagliano in parcella; che eccedono i valori medi (senza applicazione di eventuali maggiorazioni) dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati, stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 147/2022 e s.m.i.. In caso di conteggio dei compensi tramite tariffa oraria, Vittoria utilizza per il rimborso i valori medi dei parametri forensi relativi alle attività che il legale svolge; patti di quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato e che stabiliscono compensi professionali; di viaggio e di soggiorno dell'avvocato che deve uscire dal proprio domicilio professionale per svolgere l'incarico che riceve; per gli onorari di ulteriori legali o consulenti tecnici di parte che intervengono nello stesso grado di giudizio. L'esclusione non vale nei casi indicati in modo esplicito nelle garanzie e che Vittoria autorizza; che devono pagare altri soggetti debitori, ma che deve pagare l'Assicurato secondo il principio di solidarietà; che rimborsa la controparte; ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se questa termina con una transazione non concordata con Vittoria; multe o ammende e oneri fiscali che si possono presentare nel corso o alla fine della vertenza; di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo; per procedimenti penali promossi dall'Assicurato; di costituzione di parte civile del danneggiato in un procedimento penale in cui l'Assicurato è l'imputato. Inoltre, le garanzie non operano per: attività diverse da quella che risulta dall'oggetto sociale o da visura camerale e che dichiara in polizza; controversie contrattuali; controversie e procedimenti (di qualunque natura o tipo) che derivano dalla proprietà o dall'uso di veicoli stradali, imbarcazioni e velivoli; controversie relative a contratti per i quali una delle parti esercita disdetta, rescissione, risoluzione o modifica. Inoltre, le garanzie non operano per eventi che: avvengono negli U.S.A. o in Canada; derivano da fatto doloso dell'Assicurato; derivano da guerra, atti di terrorismo, tumulti popolari, pandemia, scioperi o serrate; espongono Vittoria a sanzioni, divieti o restrizioni relative a risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. Inoltre, le garanzie non operano per eventi che riguardano: contratti di leasing immobiliare; operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di sue quote societarie; operazioni societarie di trasformazione, fusione o scissione; rapporti fra soci, società e amministratori. Inoltre, le garanzie non operano per: fatti, circostanze, eventi, situazioni reali o presunte, che l'Assicurato conosce prima di sottoscrivere la polizza e da cui possono derivare procedimenti o controversie; danni che l'Assicurato subisce per disastro ecologico, atomico, radioattivo o per fatti che sono conseguenza di eventi naturali per i quali le Autorità competenti riconoscono lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

materia amministrativa, fiscale, tributaria; procedimenti penali per presunta diffamazione a mezzo stampa; richieste di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali; richieste relative all'adesione ad azioni di classe (class action); valore economico della controversia, del procedimento o della sanzione amministrativa pari o inferiore a 500 euro. In caso di vertenze tra il Contraente e un altro Assicurato, l'assicurazione opera solo in favore del Contraente.

SEZIONE CYBER RISK

Esclusioni. L'assicurazione non copre i danni dovuti a: eventi assicurati che accadono prima del periodo di retroattività; dolo dell'Assicurato, dei dirigenti e amministratori; lesioni personali, malattia, morte; confisca, requisizione, distruzione e danneggiamento del sistema informatico dell'Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, civile o militare; utilizzo di software illegale o privo di licenza; guasti, difetti, errori nella progettazione del sistema informatico dell'Assicurato, che lo rendono inadeguato allo scopo per cui è pensato il suo uso; scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; errore di programmazione; errore umano di un fornitore esterno; errori, omissioni o negligenza dell'Assicurato nello svolgere l'attività professionale; errata o incompleta descrizione di qualsiasi bene, prodotto o servizio, descritto o illustrato tramite l'attività multimediale; guasti, interruzioni, indisponibilità di: sistemi di comunicazione; internet service; fornitura di elettricità; qualsiasi altra infrastruttura esterna che non è sotto il controllo dell'Assicurato; danno materiale diretto alle proprietà dell'Assicurato, compreso il sistema informatico; violazione di leggi da parte dell'Assicurato o dei fornitori esterni; interruzioni che il sistema informatico dell'Assicurato prevede e pianifica; mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di terzi, di contenuto da siti o pagine web che sono sotto il diretto controllo dell'Assicurato. Inoltre, l'assicurazione non copre i danni relativi a: servizi che un fornitore esterno subappalta a terzi; responsabilità contrattuali. Inoltre, l'assicurazione non copre: spese che l'Assicurato sostiene per revisionare, modificare o migliorare l'efficienza del sistema informatico; richieste di risarcimento che conseguono fatti noti all'Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; multe o sanzioni di qualsiasi natura; eventuale riscatto che l'Assicurato paga per terminare una estorsione cyber; perdite finanziarie in conseguenza all'impossibilità di eseguire operazioni commerciali; investimenti; cessioni; compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; richieste di risarcimento fatte da o per conto di: un soggetto giuridico che esercita un qualunque controllo sull'Assicurato; società controllate dall'Assicurato; un soggetto giuridico su cui l'Assicurato o sue controllate esercita un controllo; una persona che possiede di una quota di maggioranza azionaria dell'Assicurato; un soggetto giuridico in cui l'Assicurato ha un qualsiasi interesse finanziario qualsiasi partnership o joint-venture che coinvolge l'Assicurato. Inoltre, l'assicurazione non copre i danni che accadono in occasione di: esplosioni; emanazioni di calore o di radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; radiazioni causate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; attacco con armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche; sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra. L'assicurazione non copre i danni che derivano da pubblicazione di contenuti su siti web che: consentono di pubblicare i contenuti senza registrazione delle credenziali di accesso; l'Assicurato non controlla in modo diretto. Infine, l'assicurazione non copre i danni causati, accaduti tramite o in conseguenza di guerra o guerra informatica.

Franchigie. Non sono previste franchigie per le garanzie della copertura "Smart".

Sono previste franchigie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per le garanzie della copertura "Top".



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli alberghi e altre strutture ricettive con sede nel territorio della Repubblica italiana.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al 25,51%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/ . Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile; oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	È obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2023, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Vittoria.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Non sono previste detrazioni o deduzioni ai fini fiscali.
Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.